



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Consorzio di Bonifica d'Ogliastra - Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art.31 c. 3 lett. 1) delle Norme di Attuazione del PAI relativo al progetto: "Realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra" - Approvazione

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";
- VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I. vigenti;
- VISTA** la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità per le opere interessino l'ambito territoriale di più Comuni;
- VISTA** la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- VISTA** la propria Deliberazione n. 12 in data 28.07.2012 inerente alle Direttive in materia di valutazione compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della N.A. del PAI, di competenza dell'Autorità di Bacino;
- VISTO** che l'area dei Comuni di Tortolì e Bari Sardo in cui ricadono gli interventi relativi al progetto di "Realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra" è classificata dal P.A.I. vigente a pericolosità molto elevata da frana Hg3 e Hg2;
- VISTA** le dichiarazioni dei Comuni interessati dalle opere, allegate allo studio di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

compatibilità, con la quale si accerta: l'inclusione del sito di intervento a pericolosità da frana Hg3 (Comune di Tortolì) e Hg2 (Comune di Bari Sardo), l'ammissibilità e la compatibilità con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I., la conformità dell'intervento con lo strumento urbanistico vigente;

CONSIDERATO lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica redatto dai tecnici geol. Alessandro Melis e ing. Umberto Pautasso, trasmessi alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna con nota prot. n. 11304 del 04.11.2022, e costituito oltre agli atti progettuali, dal seguente elaborato:

- *EA. 12 - Studio di compatibilità geologica e geotecnica;*

CONSIDERATO che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, ammissibili ai sensi dell'art.31 comma 3 lett. i) delle Norme di Attuazione del PAI, è richiesto, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;

CONSIDERATO che, di propria competenza, nello studio in argomento si prevedono i seguenti interventi: in un primo tratto, posa in opera di una condotta in ghisa sferoidale del DN 700 mm con rivestimento interno in malta cementizia e esterno in zinco alluminio per il trasporto di acqua grezza derivata dalla vasca di Monte Attu e destinata all'incremento delle aree irrigabili nella parte sud del comprensorio irriguo dell'Ogliastra (Comune di Tortolì). Il secondo tratto, riguarda la posa della condotta relativa all'attraversamento dell'alveo del rio Mannu presso l'abitato di Bari Sardo;

VISTA la relazione istruttoria del 10.11.2022 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione del suddetto studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Consorzio di Bonifica d'Ogliastra;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

ART.1 di approvare per le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica dal titolo: "*EA. 12 - Studio di*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

compatibilità geologica e geotecnica” - presentato dal Consorzio di Bonifica d’Ogliastra relativo ad un progetto denominato “Realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l’irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra”;

Resta inteso che l’area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A. e che l’approvazione riguarda le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 e con la seguente prescrizione.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 4 comma 8 secondo capoverso, “in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4 comma 13, il presente provvedimento “non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all’avente titolo che ne assume la piena responsabilità”.

Ai sensi dell’art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l’intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall’art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013. , e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell’art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 24/2016:

Termine iniziale: 23.05.2022;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Termine di conclusione: 11.11.2022;

Periodo di sospensione per attività istruttoria: n. 158 gg (dal 30.05.2022 al 04.11.2022)

Tempo standard per la definizione del procedimento ai sensi della Deliberazione del Comitato Istituzionale
n. 12 del 28.07.2022: 90 gg;

Tempo effettivo impiegato: 14 gg.

Siglato da :

GIOVANNI LUISE

RICCARDO TODDE